

**SPUNTI DI DISCUSSIONE E PROPOSTE DI DELIBERA
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONVOCATO PER
GIOVEDI' 31 LUGLIO 2014 – ALLE ORE 17.00**

Comunicazioni del Sindaco.

Proposte di deliberazione:

Approvazione regolamento per la determinazione dell'aliquota addizionale comunale all'IRPEF anno 2014.

Approvazione regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale).

Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" – Anno 2014.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) : approvazione delle aliquote per l'anno 2014.

Approvazione Piano Finanziario e Tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2014.

Determinazione del prezzo di cessione delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie – Anno 2014.

Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per l'anno 2014.

Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale ai sensi art.128 D.Lgs.n.163/2006.

Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e della Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016.

Nomina nuovo componente del Collegio dei Revisori dei Conti in sostituzione del membro dimissionario Rag. Attilio Pecora.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
N. (P_0000000000002016)

**OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2014.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 avente per oggetto: *"Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della Legge 16.06.1998, n. ;*

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, art. 14, comma 8 come modificato dall'art. 4, c.1 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 26.04.2012, n. 44 in base al quale a decorrere dal 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M. del 31.05.2002, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito in Legge n. 148 del 14.09.2011, come modificato dall'art. 13, c.16 del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, che prevede la facoltà per i Comuni di introdurre aliquote di addizionale comunale IRPEF per scaglioni di reddito a salvaguardia dei criteri di progressività cui è informato il sistema tributario nel suo complesso utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge di stabilità;

Richiamata la Legge n.296 del 27.12.2006, art. 1, comma 142, che rinvia ad apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, al variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, senza eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 29 del 28.03.2007 si è approvato il Regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2007, riconfermato a tutto il 2013, fissando l'aliquota di compartecipazione nella misura dello 0,8%, con esenzione per i soggetti con un reddito complessivo non superiore ad €. 10.000,00 annui;

Vista la nota del MEF prot.n. 938/2007 del 12.03.2007 che ribadisce la competenza del Consiglio Comunale anche per la variazione dell'aliquota che può avvenire con regolamento di competenza del Consiglio Comunale;

Convenuto, alla luce della perdurante crisi socio-economica adottare, al posto di una aliquota indifferenziata, un sistema di aliquote differenziate, articolato su cinque scaglioni di reddito previsti all'art. 11, c.1 del DPR n. 917/1986, come di seguito:

- a) scaglione fino a €. 15.000
(con soglia di esenzione a €. 12.000,00) aliquota applicata 0,60
- b) scaglione da €. 15.001 a €. 28.000 aliquota applicata 0,70
- c) scaglione da €. 28.001 a €. 55.000 aliquota applicata 0,75
- d) scaglione da €. 55.001 a €. 75.000 aliquota applicata 0,75
- e) scaglione da €. 75.001 aliquota applicata 0,75

Richiamato l'art.1, c. 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;


Visto il D.M. Interno del 29.04.2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visti i pareri

Con la seguente votazione:

Parere tecnico favorevole
Parere contabile favorevole



DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, recante le aliquote e le esenzioni applicabili per l'anno 2014 e di seguito riportate, in variazione al vigente Regolamento adottato con atto C.C. n. 29 del 28.03.2007:

--	--

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE APPLICATE
fino a €. 15.000	0,60
(con soglia di esenzione a €. 12.000) da €. 15.001 a €. 28.000	0,70
da €. 28.001 a €. 55.000	0,75
da €. 55.001 a €. 75.000	0,75
da €. 75.001	0,75

- 2) Di dare atto che il Regolamento avrà decorrenza dal 1 gennaio 2014, purchè pubblicato nei modi e termini di legge in premessa indicati.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:

DELIBERA

- 1) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000

CITTA' DI OSIMO



REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 – Variazione delle aliquote

1. L'addizionale comunale all'IRPEF, istituita dal D.Lgs. n. 360/1998, a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998., n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, nonché dall'art. 1, comma 11, del D.L. 13.08.2001, n. 138, convertito dalla Legge 14.09.2011, n. 148, è soggetta con effetto dal 01.01.2014 ad una nuova rimodulazione per la salvaguardia di criteri di progressività in relazione a quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento.

Art. 2 – Determinazione delle aliquote

1. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina le seguenti aliquote per gli scaglioni di reddito:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTA APPLICATA
fino a €. 15.000 (con soglia di esenzione a €. 12.000)	0,60
da €. 15.001 a €. 28.000	0,70
da €. 28.001 a €. 55.000	0,75
da €. 55.001 a €. 75.000	0,75
da €. 75.001	0,75

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Art. 3 – Modalità di applicazione

1. L'aliquota viene applicata al reddito complessivo del contribuente, come determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri riconosciuti deducibili per la medesima.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni riconosciute per la stessa e del credito d'imposta riconosciuto ai redditi prodotti all'estero dall'art. 165 del DPR n. 917/1986.

Art. 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5 – Rinvio e disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. (P_0000000000002030)**

**OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, come modificato con Legge n. 147/2013 e s.m., e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014) e s.m. che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI** e **TARI**, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU**;

VISTO da ultimo il D.L. n.47 del 28.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014;

RISCONTRATO che l'IMU viene resa stabile e non più sperimentale (commi 707/718 L. stabilità 2014) e vengono consolidate alcune modifiche contenute nei Decreti legge n.ri 102/2013, convertito in Legge n. 124/2012, e 133/2013 convertito in Legge n.5/2014;

VISTO che in particolare l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi le aliquote di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214/2011 e la detrazione di € 200,00 annui di cui al comma 10 prevista dal medesimo articolo;

- Che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977;

- Che l'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;



- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- Che a decorrere dall'anno 2014, inoltre, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8° del predetto articolo 13 del D.L. 201/2011, in ossequio all'art. 1, comma 708 L. 147/2013, nonché sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 D.L. 102/2013);

RISCONTRATO che per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore passa da 110 a 75 mentre per tutti gli altri esso è pari a 135;

ATTESO che ai sensi dell'art.1, c.380 della Legge n.228/2012:

- 1) l'imposta su tutti gli immobili è interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi);
- 2) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi):
 - a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato;
 - b) l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune) quale quota variabile, è versata a favore del Comune;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), con valenza dal 1° Gennaio 2014, la cui proposta da sottoporre al Consiglio Comunale è stata approvata con deliberazione di G.C. n.157 del 08.07.2014;

DATO ATTO che con successive deliberazioni verranno approvate le deliberazioni relative alla determinazione delle aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) e all'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) per l'anno 2014;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in



relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti."*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe di tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;*

VISTO l'art. 1, comma 444 della legge 24 dicembre 2012, n.228 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge di stabilità 2013, il quale stabilisce che:

"Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono aggiunte infine le seguenti parole: "con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma , pertanto entro il 30 settembre 2014;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 29.04.2014 che differisce, per l'anno 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del



Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 31.07.2014;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, modificare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

ALIQUOTA dello 0,40 per cento:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
(aliquota massima IMU 0,60 per cento/aliquota TASI applicata pari a 0,20 per cento, somma IMU + TASI pari ad aliquota massima IMU dello 0,60 per cento);

ALIQUOTA dello 0,76 per cento:

- a) per gli immobili di cui all'art. 8 comma 4, del D.Legislativo 30/12/1992, n. 504 relativamente agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
- b) relativamente ai soggetti passivi di unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, nel numero massimo stabilito dalla vigente normativa, che vengono locate mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui il conduttore ha stabilito la propria residenza anagrafica;
- c) per i terreni agricoli (esenti per legge dalla TASI);
(aliquota massima IMU 1,06 per cento / aliquota TASI applicata pari a 0,06 per cento, somma IMU + TASI inferiore ad aliquota massima IMU dell'1,06 per cento per gli immobili di cui alle lett. a) e b));

ALIQUOTA dello 0,85 per cento:

- per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, immobili produttivi categoria C1, C3,C4,C5 e D) con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014, di quelli appartenenti alla categoria A/10 "Uffici e Studi privati" e di quelli appartenenti alla categoria D5 "Istituti di Credito, cambio e assicurazione";
(aliquota massima IMU 1,06 per cento / aliquota TASI applicata pari allo 0,06 per cento – somma IMU + TASI inferiore ad aliquota massima IMU dell' 1,06 per cento)

ALIQUOTA dello 0,96 per cento:

- per le aree fabbricabili;
(aliquota massima IMU 1,06 per cento / aliquota TASI applicata 0,06 per cento – somma IMU + TASI inferiore ad aliquota massima IMU dell'1,06 per cento)

ALIQUOTA dell'1 per cento:



- a) per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 "Uffici e Studi privati";
- b) relativamente a tutte le altre fattispecie di immobili residuali;

(aliquota massima IMU 1,06 per cento / aliquota TASI applicata pari allo 0,06 per cento – somma IMU + TASI pari ad aliquota massima IMU dell'1,06 per cento);

ALIQUOTA dell'1,06 per cento:

- a) per gli immobili appartenenti alla Cat. D5 "Istituti di Credito, Cambio e Assicurazioni" (aliquota massima IMU 1,06 per cento / aliquota TASI applicata 0 pari all'aliquota massima dell'1,06 per cento);

VISTO il T.U.E.L. Legge n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. F);

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento delle Finanze D.ssa Lucia Magi;

VISTO il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria/Finanze Rag. Ivana Battistoni;

UDITA la discussione sviluppatasi sull'argomento.....

Con la seguente votazione:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

- 1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" anno 2014, come di seguito riportato:

ALIQUOTA dello 0,40 per cento:

- per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
(aliquota massima IMU 0,60 per cento/aliquota TASI applicata pari a 0,20 per cento, somma IMU + TASI pari ad aliquota massima IMU dello 0,60 per cento);

ALIQUOTA dello 0,76 per cento:

- a) per gli immobili di cui all'art. 8 comma 4, del D.Legislativo 30/12/1992, n. 504 relativamente gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;



- b) relativamente ai soggetti passivi di unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, nel numero massimo stabilito dalla vigente normativa, che vengono locate mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui il conduttore ha stabilito la propria residenza anagrafica;
- c) per i terreni agricoli (esenti per legge dalla TASI);
(aliquota massima IMU 1,06 per cento / aliquota TASI applicata pari a 0,06 per cento, somma IMU + TASI inferiore ad aliquota massima IMU dell'1,06 per cento per gli immobili di cui alle lett. a) e b));

ALiquota dello 0,85 per cento:

- per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, immobili produttivi categoria C1, C3,C4,C5 e D) con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014, di quelli appartenenti alla categoria A/10 "Uffici e Studi privati" e di quelli appartenenti alla categoria D5 "Istituti di Credito, cambio e assicurazione";
(aliquota massima IMU 1,06 per cento / aliquota TASI applicata pari allo 0,06 per cento – somma IMU + TASI inferiore ad aliquota massima IMU dell' 1,06 per cento)

ALiquota dello 0,96 per cento:

- per le aree fabbricabili;
(aliquota massima IMU 1,06 per cento / aliquota TASI applicata 0,06 per cento – somma IMU + TASI inferiore ad aliquota massima IMU dell'1,06 per cento)


ALiquota dell' 1 per cento:

- a) per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 "Uffici e Studi privati";
- b) relativamente a tutte le altre fattispecie di immobili residuali;

(aliquota massima IMU 1,06 per cento / aliquota TASI applicata pari allo 0,06 per cento – somma IMU + TASI pari ad aliquota massima IMU dell'1,06 per cento);


ALiquota dell' 1,06 per cento:

- a) per gli immobili appartenenti alla Cat. D5 "Istituti di Credito, Cambio e Assicurazioni"
(aliquota massima IMU 1,06 per cento / aliquota TASI applicata 0 pari all'aliquota massima dell'1,06 per cento);
- 2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata all'1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:



- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) la stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24.07.1977 n. 616;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC il cui schema, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale è stato approvato con precedente deliberazione n.157 del 08.07.2014 e che sarà regolarmente pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze;
- 6) di disporre l'invio della deliberazione tariffaria, in oggetto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii., entro 30 giorni dall'esecutività dell'atto e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità all'art. 13, c. 13bis del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

-----***-----



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. (P_0000000000002027)

**OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA
UNICA COMUNALE)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificata con D.L. n.16/2014, convertito in Legge n.68/2014, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

che la IUC (**Imposta Unica Comunale**) è composta da :

- **IMU (imposta municipale propria)**

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- **TASI (tributo servizi indivisibili)**

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- **TARI (tributo servizio rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 8/07/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo in data 22/07/2013;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 8/07/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento TARES, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo in data 22/07/2013;



VISTO il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m., il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

VISTO il comma 704 art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

TENUTO CONTO della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

VISTI i commi 639 e ss. dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m. che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;


RISCONTRATO in particolare, che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

VISTI i commi 659, 660 e 682 dell'art.1 della Legge n.147/2013 secondo cui il Comune, con il Regolamento previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 può prevedere con riferimento alla TARI riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo
- Oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

nonché, sempre per la TARI:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;



- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il comma 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m. secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'art.52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 , può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- nonché:

1) la disciplina delle riduzioni che tengono conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

PRESO ATTO che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 dell'art.1 della legge di stabilità 2014, n.147/2013 e s.m.;

che il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero, per la TARI, tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

che il comune deve stabilire il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI;

che è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;



che con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze;

che la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 dell'art. 1, della legge di stabilità 2014 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della L.147/2013 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU;

che il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "*disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*";

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;



TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno in data 13.02.2014 il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, termine ulteriormente differito al 31.07.2014 con D.M. Interno del 29.04.2014;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, c.1, lett. b) n.7 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 espresso dal Dirigente del Dipartimento delle Finanze dott.ssa Lucia Magi;

UDITA la discussione.....

Con la seguente votazione:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

ponno contabile favorevole
Lucia Magi

DELIBERA


1. di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;
2. di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;
3. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto;



4. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52 comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della legge 23/2/2000, n° 388 e poi interpretato dall'art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001 n° 448;
5. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. di disporre l'invio della deliberazione regolamentare relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

--- * * * ---

CITTA' DI OSIMO



COMUNE DI OSIMO

PROVINCIA DI ANCONA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "I U C"**

INDICE

PARTE PRIMA Disciplina generale della IUC	pag. 3
PARTE SECONDA Regolamento per la disciplina dell'imposta Municipale Propria	pag. 4
PARTE TERZA Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI: (Tributo sui servizi indivisibili)	pag. 19
PARTE QUARTA Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI: (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti).	pag. 25

PARTE PRIMA

DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

Art. 1 – Istituzione del Tributo

1. A decorrere dal 1 ° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta unica comunale (IUC).
2. Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:
 - a) per quanto riguarda l'IMU:
 - 1) coordinamento normativo e regolamentare della disciplina IMU con la legge n° 147 del 27/12/2013
 - b) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni ed esenzioni;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
 - c) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle riduzioni ed esenzioni;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Indice

Art. 1 - Oggetto	5
Art. 2 - Presupposto dell'imposta	5
Art. 3 - Esclusioni	5
Art. 4 - Esenzioni	6
Art. 5 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta	7
Art. 6 - Base imponibile dei fabbricati iscritti al catasto e dei terreni agricoli	7
Art. 7 - Soggetti attivi	8
Art. 8 - Soggetti passivi	9
Art. 9 - Definizione di fabbricato	9
Art. 10 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	9
Art. 11 - Base imponibile per i fabbricati di interesse storico e per fabbricati dichiarati inagibili	10
Art. 12 - Aree fabbricabili	10
Art. 13 - Base imponibile delle aree edificabili	11
Art. 14 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	11
Art. 15 - Definizione di terreno agricolo	12
Art. 16 - Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	12
Art. 17 - Versamenti	13
Art. 18 - Dichiarazioni	14
Art. 19 - Accertamento e liquidazione dell'imposta	15
Art. 20 - Sanzioni ed interessi	15
Art. 21 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	16
Art. 22 - Riscossione coattiva	16
Art. 23 - Rimborsi	17
Art. 24 - Contenzioso	17
Art. 25 - Funzionario Responsabile	17
Art. 26 - Erronei versamenti e conseguenti regolazioni contabili	17
Art. 27 - Rinvio	18
Art. 28 Entrata in vigore	18

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014, così come modificata dal D.L. n.16 del 06.03.2014 convertito in legge n.68 del 02.05.2014.
5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29/01/2014 n. 5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ARTICOLO 3 ESCLUSIONI

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione previste;
2. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. 557/1993, convertito in Legge n. 133/1994, iscritti in Catasto con le categorie A/6 e D/10, ovvero, indipendentemente dalla categoria catastale, per i quali sia stata richiesta e l'Agenzia Delle Entrate abbia messo in atti la annotazione di sussistenza dei requisiti di ruralità, come previsto dall'art.13, comma14-bis del D.L. 201/2011 convertito in Legge n.214/2011e ss.mm. .
 - g) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, art. 13 D.L. 201/2011, comma 9bis e ss.mm.,
3. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica per i fabbricati rurali diversi da quelli di cui alla lettere e) del comma 2 del presente articolo

ARTICOLO 4 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992 e s.m., come di seguito riportate:
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile;
4. In ogni caso la esenzione prevista al precedente comma 3, lettera i) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 153/99.

5. *Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.*
6. *Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 5), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del d.l. n.1/2012 – art. 91 bis -*
7. Le esenzioni di cui al presente articolo spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma

ARTICOLO 5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle facoltà di legge, con apposita deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo allo stesso annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della legge 296/2006, in caso di mancata approvazione delle aliquote e della detrazione entro il termine previsto dal comma 1, si intendono prorogate le aliquote e detrazioni approvate nell'anno precedente.
3. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma 677 dell'art. 1 della L. 147 del 27.12.2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile.

ARTICOLO 6

Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe).
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92. Il momento che segna il passaggio dal criterio di determinazione della base imponibile fondato sui valori contabili al criterio catastale è quello della richiesta di attribuzione della rendita mediante l'esperienza della procedura DOCFA di cui al D.M. n. 701 del 1994 (sentenza n. 3160 del 9 febbraio 2011 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha risolto il contrasto interpretativo sorto sulla norma).
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

ARTICOLO 7 SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Osimo viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata dello stesso.

ARTICOLO 9 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Tali date hanno valenza solo nel caso in cui il fabbricato non sia ancora stato iscritto al catasto, poichè l'iscrizione al catasto fabbricati costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l'unità sia considerata fabbricato e quindi assoggettabile all'imposta prevista per tale specie d'immobile.

ARTICOLO 10 UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

5. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari :
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
 - b) a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC.

ARTICOLO 11

BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E PER FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili* e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, corredata da perizia tecnica e idonea documentazione.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non possono pertanto considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 90 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 90 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate o rigettando motivatamente la richiesta.

* *nel "Testo unico in materia di edilizia" – D.P.R. 380/2001 - il concetto di inabitabilità è ricompreso nel concetto generale di inagibilità*

ARTICOLO 12

AREE FABBRICABILI

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte degli

Enti e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli a titolo Principale (IAP) di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. Il Dirigente del Dipartimento del Territorio, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

ARTICOLO 13 BASE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Ai soli fini orientativi del versamento dell'Imposta Municipale Propria, il comune, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, può determinare i valori venali in comune commercio delle stesse.
4. I valori di cui al precedente comma 3 non sono vincolanti né per il comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
5. I valori delle aree di cui al presente articolo potranno essere variati periodicamente con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i fabbricati iscritti in catasto quali "edifici collabenti", ancorché sprovvisti di rendita catastale, l'imponibile su cui calcolare l'imposta dovuta è costituito dal valore venale in comune commercio derivante dalle potenzialità edificatorie proprie dell'area sulla quale insistono.

ARTICOLO 14 AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 01/01/2014.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dall'adozione delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta fino all'adozione della delibera del Consiglio Comunale relativa alla variante al Piano Regolatore Generale.
4. Qualora un'area sia stata inclusa in una variante al Piano Regolatore Generale adottata, ma venga riclassificata dal Comune come zona agricola in dipendenza dei rilievi formulati dall'ente superiore che coordina e controlla gli atti di programmazione urbanistica, il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta pagata a partire dall'adozione del nuovo strumento urbanistico. Non si dà luogo ad alcun rimborso se l'area è stata oggetto di compravendita nel periodo di tempo intercorrente tra l'adozione del nuovo strumento urbanistico e la sua approvazione definitiva.
5. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
6. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
7. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 4 del presente articolo.

ARTICOLO 15

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

ARTICOLO 16

AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale;
2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola";
3. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del

- Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.
4. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
 5. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
 6. La finzione giuridica opera a condizione:
 - a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.
 - c) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico attuativo o abbia effettuato un intervento diretto a tal fine,
 7. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU di cui all'art. 18 del presente regolamento, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere l'indicazione delle generalità complete del richiedente (persona fisica o società); l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.); l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.

ARTICOLO 17 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché il versamento corrisponda all'intera proprietà condivisa ed anche, in caso di successione nel corso dell'anno, i versamenti effettuati a nome del deceduto, purché il versamento corrisponda al totale di quello dovuto dagli eredi. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dello stesso anno e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 31 dicembre 2013.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Se il versamento avviene successivamente alla scadenza ma entro un anno dalla omissione od errore, si applicano le disposizioni previste dall'Art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m. (ravvedimento operoso), sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.
8. Il versamento dell'imposta, è effettuato con modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del D.L. n.66/2014 convertito in Legge n.89/2014.
9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
10. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 18 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2014.
4. La dichiarazione può essere presentata anche in via telematica, secondo le modalità approvate con il decreto di cui al comma precedente.

ARTICOLO 19

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218.
4. A seguito di idonea previsione normativa dello Stato, per incentivare l'attività di controllo sarà determinata con specifico provvedimento una quota delle somme effettivamente accertate e/o riscosse a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria.
5. Non si procede all'accertamento, qualora l'ammontare complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,33, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, come stabilito con il vigente regolamento generale delle entrate del comune.

ARTICOLO 20

SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l' omesso o insufficiente o parziale versamento della imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento della imposta non versata o tardivamente versata;
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di variazione nei casi previsti, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al successivo art. 25, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ai sensi del vigente regolamento generale delle entrate.

ARTICOLO 21

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi pari al tasso legale vigente. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; inoltre l'importo non può più essere rateizzato.

ARTICOLO 22

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973; resta ferma la possibilità di procedere a riscossione coattiva in forma diretta da parte del comune sulla base dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, oppure di affidare la riscossione coattiva ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
3. Non si fa luogo alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 16,53.
4. La disposizione di cui al punto tre non si applica qualora il credito dell'ente derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 23 RIMBORSI

- 1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 20, comma 7, salvo quanto disposto all'art. 14, comma 5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi inferiori ad € 10,33, come stabilito con il vigente regolamento generale delle entrate del comune.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario. Sulle somme compensate non possono essere calcolati interessi.

ARTICOLO 24 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ARTICOLO 26 ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.
Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

ARTICOLO 27

RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" e i regolamenti vigenti alla data del 1 gennaio 2014, oltre a tutte le altre disposizioni normative vigenti alla data del 1 gennaio 2014 comunque applicabili all'imposta.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 28

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014

PARTE TERZA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Indice

Art. 1 - Oggetto	20
Art. 2 - Presupposto impositivo	20
Art. 3 - Base imponibile	20
Art. 4 - Decorrenza del tributo	20
Art. 5 - Indicazione analitica dei Servizi indivisibili	20
Art. 6 - Determinazione delle aliquote	21
Art. 7 - Soggetto attivo	21
Art. 8 - Soggetti passivi	21
Art. 9 - Esenzioni	21
Art. 10 - Riduzioni	22
Art. 11 - Detrazioni	22
Art. 12 - Dichiarazione	22
Art. 13 - Versamento e riscossione del tributo	22
Art. 14 - Somme di modesto ammontare	23
Art. 15 - Funzionario Responsabile del Tributo	23
Art. 16 - Accertamento	23
Art. 17 - Rimborsi	24
Art. 18 - Riscossione coattiva	24
Art. 19 - Norme transitorie e finali	24

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i servizi indivisibili del Comune di Osimo, a norma dell'art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge") commi dal 669 al 679 e dal 681 al 705 e s.m., da ultimo apportate con il D.L. n.16 del 06.03.2014 convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014, stabilendo, in particolare, condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Art. 2 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 3 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 4 – Decorrenza del tributo

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Indicazione analitica dei Servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione del consiglio comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti voci:
 - personale
 - acquisto di beni e servizi
 - fitti e noleggi
 - trasferimenti
 - interessi passivi
 - quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio.

La determinazione di quest'ultima voce avverrà sulla base delle disposizioni contenute all'art. 229 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 (TUEL).

3. L'applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate.

Art. 6 – Determinazione delle aliquote

1. Con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui al comma 2 dell'art.5.
2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione analitica dei costi per ciascun servizio di cui all'art. 5, alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Osimo sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 8 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 – esenzioni

1. Sono estese al tributo per i servizi indivisibili (TASI) le esenzioni previste per l'IMU e specificate all'art. 4, commi 1,3, e 4 della parte seconda del presente regolamento, disciplinante l'applicazione dell'imposta municipale propria.

Art. 10 – Riduzioni

1. Sono previste riduzioni per le seguenti fattispecie:
 - a) abitazioni con unico occupante: 20% di riduzione su possessore; 10% di riduzione su occupante, con ISEE non superiore ad €. 12.000,00;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: 20%.
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: 20% di riduzione su possessore; 10% di riduzione su occupante, con ISEE non superiore ad €. 12.000,00;

Art. 11 – Detrazioni

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6, il Comune può stabilire l'applicazione di una detrazione a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa.
2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. La detrazione prevista dal primo comma è applicata anche:
 - a) in favore dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - b) in favore dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che la stessa non risulti locata.
4. sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali c/2, c/6 e c/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

Art. 12 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'I.M.U.

Art. 13 – Versamento e riscossione del tributo

1. Come l'I.M.U., la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. La TASI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Osimo.
4. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno 2014 in 2 rate con scadenza il giorno 16 del mese di ottobre e del mese di dicembre. Dal 2015 le scadenze sono fissate al 16 giugno e al 16

dicembre È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno.

Art. 14 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 5,00 euro per anno d'imposta.

Art. 15 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 16 - Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento dell'imposta non versata o tardivamente versata.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di 2,5 punti percentuali con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ai sensi del vigente regolamento generale delle entrate.
7. Non si procede all'accertamento, qualora l'ammontare complessivo dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi non superi per ciascun credito l'importo di € 10,33, con riferimento ad ogni periodo di imposta come stabilito con il vigente regolamento generale delle entrate del Comune.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 17 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta municipale propria..
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 14.

Art. 18 – Riscossione coattiva

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973; resta ferma la possibilità di procedere a riscossione coattiva in forma diretta da parte del comune sulla base dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, oppure di affidare la riscossione coattiva ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/97.
3. Non si fa luogo alla riscossione coattiva se l'ammontare della tassa, maggiorata delle sanzioni ed interessi risulta inferiore a euro 16,53.
4. La disposizione di cui al punto tre non si applica qualora il credito dell'ente derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 19 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.

PARTE QUARTA
REGOLAMENTO COMPONENTE “TARI”

Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione di rifiuti

Indice

Art. 1.	Oggetto del Regolamento	27
Art. 2.	Gestione e classificazione dei rifiuti	27
Art. 3.	Rifiuti assimilati agli urbani	28
Art. 4.	Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	28
Art. 5.	Soggetto attivo e gestione della TARI	29
Art. 6.	Presupposto per l'applicazione del tributo	29
Art. 7.	Soggetti passivi	30
Art. 8.	Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	30
Art. 9.	Esclusione dall'obbligo del conferimento	31
Art. 10.	Esclusione per produzione di rifiuti non conferiti al pubblico servizio	31
Art. 11.	Superficie degli immobili	31
Art. 12.	Costo di gestione	32
Art. 13.	Determinazione della tariffa	32
Art. 14.	Articolazione della tariffa	33
Art. 15.	Periodi di applicazione del tributo	33
Art. 16.	Tariffa per le utenze domestiche	33
Art. 17.	Occupanti le utenze domestiche	34
Art. 18.	Tariffa per le utenze non domestiche	34
Art. 19.	Classificazione per le utenze non domestiche	35
Art. 20.	Scuole statali	35
Art. 21.	Tributo giornaliero	35
Art. 22.	Tributo provinciale	36
Art. 23.	Riduzioni per le utenze domestiche	36
Art. 24.	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	36
Art. 25.	Riduzioni per recupero	37
Art. 26.	Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	37
Art. 27.	Cumulo di riduzioni e agevolazioni	37
Art. 28.	Obbligo di dichiarazione	37
Art. 29.	Contenuto e presentazione della dichiarazione	38
Art. 30.	Poteri del Comune	39
Art. 31.	Accertamento	39
Art. 32.	Sanzioni	40
Art. 33.	Riscossione	40
Art. 34.	Interessi	41
Art. 35.	Rimborsi	41
Art. 36.	Somme di modesto ammontare	41
Art. 37.	Contenzioso	41
Art. 38.	Entrata in vigore e abrogazioni	42
Art. 39.	Clausola di adeguamento	42

Art. 40. Disposizioni transitorie	42
Art. 41. Disposizioni per l'anno 2014	42

Allegati

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

All. B: Categorie di utenze non domestiche

All. C: Regolamento Campagna "Insieme per riciclare di più" – ASTEA S.p.A.

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - g) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - h) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - i) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - j) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - k) i rifiuti da attività commerciali;
 - l) i rifiuti da attività di servizio;
 - m) g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - n) h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che i rifiuti prodotti dalla singola attività risultino non superiori a due volte il coefficiente di produttività specifico (kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) rapportato alla superficie a ruolo della medesima attività.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) del medesimo art.185, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo e gestione della TARI

1. La tassa sui rifiuti (Tari) è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. Nelle more dell'esercizio delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito in attuazione dell'art. 13 del D.L. n° 150 del 30.12.2013 convertito in legge n° 15 del 27.2.2014, la gestione della tassa sui rifiuti è affidata alla società ASTEA SpA soggetto che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti (TARES).

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti (TARI) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale, o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale, quali ad esempio i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, nonché i parcheggi gratuiti dei supermercati, le aree di manovra di stabilimenti industriali, etc.;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 7. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 1.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 12. Costo di gestione

1. La componente TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- Il Piano Finanziario e la relazione sono approvati dal Consiglio Comunale o da altre autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- A partire dal 2016 nella determinazione dei Costi ci si dovrà avvalere anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
 4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata in conformità al Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art.1, c.658 della L. n.147/2013 e s.m. e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze secondo le modalità già attivate con apposito regolamento ad iniziativa del gestore, con la campagna "Insieme per riciclare di più", di cui all'allegato "C" .

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero di occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza quello di due unità fino a 100 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore), tre oltre 100 mq.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq e classificate come unità locale nella visura camerale.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero) e 26 (inferiori livelli di prestazione

del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %. Sono escluse da tale riduzione le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile che hanno indicato nell'autocertificazione un numero di componenti pari ad uno. In tal caso la tariffa è dovuta per intero;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi, all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo, con riconoscimento dei requisiti di ruralità, tramite inserimento annotazione negli atti catastali dell'avvenuta richiesta di ruralità ex D.L. 70/2011 e D.L. 201/2011: riduzione del 30 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per il recupero

1. Per le utenze non domestiche la TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Per le utenze non domestiche il produttore di rifiuti speciali dichiarati assimilati che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della superficie tassabile.

A questo proposito si stabilisce che:

- a) la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 75% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. La riduzione verrà applicata sulla parte variabile della tariffa secondo gli scaglioni del 15%, 30%, 45%, 60% e 75% in relazione ai quantitativi effettivi di rifiuti avviati al recupero;
 - b) nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti al servizio pubblico e i rifiuti da imballaggi avviati al recupero.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di giugno dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza maggiore di 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà applicata la maggiore tra di esse.

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate a fine delle precedenti forme di prelievo sui rifiuti, ovvero della tariffa di igiene ambientale e del tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
3. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo occupante.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree ed i dati catastali;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del tributo o agli uffici comunali oppure può essere spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
 8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30. Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti (TARI) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o per il tramite dell'Ente Gestore, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento,

si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali o 12 mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 34. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in sei rate bimestrali, scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 30 di ogni mensilità. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale, previa adozione di specifico atto deliberativo, di ridefinire i termini di scadenza delle rate, qualora i termini di approvazione del bilancio preventivo siano prorogati dal legislatore oltre il termine del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il versamento della TARI è effettuato in deroga all'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. 09/07/1997 n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 31.

Art. 34. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36. Somme di modesto ammontare

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,33 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva mediante ruolo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,33 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a 10,33 euro per anno d'imposta.

Art. 37. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 39. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40. Disposizioni transitorie

1. Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 41. Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014, il tributo deve essere pagato in 4 rate scadenti nei mesi di giugno, settembre, novembre e dicembre:

- **1^ RATA "acconto", scadenza 16 GIUGNO 2014**

per l'importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale;

- **2^ RATA "acconto", scadenza 16 SETTEMBRE 2014**

per l'importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale;

- **3^ RATA "acconto", scadenza 17 NOVEMBRE 2014**

per l'importo relativo al terzo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale;

- **4^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza 30 DICEMBRE 2014**

la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;

è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2014.

2. Ai fini del versamento del tributo, l'Astea SpA invierà ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
 - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
 - imballaggi primari
 - imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e sughero,
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e simil - pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
 - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - accessori per l'informatica.
- Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- rifiuti delle cucine;
 - rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	

ALLEGATO C



REGOLAMENTO CAMPAGNA Insieme per riciclare di più ASTEА S.p.A. Area Igiene Urbana



Durata della raccolta sconti

La campagna avrà inizio lunedì 26 gennaio 2009

Chi può partecipare

Tutte le famiglie osimane(utenze domestiche) che avranno ricevuto da Astea S.p.A. il tesserino magnetico destinato al sistema di pesatura automatica per il conferimento specifico che dovrà avvenire soltanto presso il Centro Ambiente di Osimo - Via Oscar Romero (San Biagio).

E' esclusa la partecipazione di ditte, enti, esercizi commerciali o qualsiasi altra persona diversa dalla singola utenza domestica.

Modalità operative per accumulo sconti

Per avere diritto all'assegnazione dello sconto sulla parte variabile della tariffa, sarà sufficiente recarsi presso il Centro Ambiente di Via Oscar Romero e conferire i seguenti rifiuti riciclabili: **carta e cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, oli vegetali e minerali.**

Il sistema di pesatura è costituito da bilance elettroniche omologate che saranno utilizzate dagli operatori previa presentazione del tesserino magnetico da parte dell'utente.

In base ai materiali consegnati ed ai pesi registrati, verranno assegnati degli sconti come nella tabella che segue:

Tabella (1)

Materiale	Sconto € /kg	Conferimento massimo per utenza in Kg ogni 2 settimane
Carta e cartone	0,035	20
Plastica	0,200	2
Vetro	0,030	6
Acciaio	0,020	8
Alluminio	0,020	2
Oli vegetali	0,100	1
Oli minerali	0,100	1
Sconto massimo per semestre per singola utenza: € 19,00		

Ulteriori sconti

Asteа ha deciso di impegnarsi con un ulteriore sconto a favore dei titolari di una utenza domestica che hanno superato i 65 anni di età. Pertanto all' eventuale sconto economico accumulato con il conferimento dei rifiuti andrà sommato un ulteriore sconto del 5% sul valore raggiunto.

Es. Sconto parte variabile tariffa € 30,00 + 5% di € 30,00= Tot. Sconto € 31,50

In base ai punteggi/sconti acquisiti secondo la tabella (1), verranno assegnati i relativi sconti sulla parte variabile della tariffa.

Gli sconti accumulati nel primo semestre verranno applicati su una bolletta del semestre successivo.

Es. Gli sconti accumulati dal 26 gennaio 2009 al 30 giugno 2009 verranno applicate su una bolletta Astea emessa tra il 1 luglio 2009 e il 31 dicembre 2009.

Gli sconti accumulati nel secondo semestre 2008 verranno applicati su una bolletta del primo semestre 2010 e così via.

Modalità di conferimento

Per essere ammessi all'attribuzione degli sconti, i rifiuti riciclabili devono:

- essere costituiti da uno dei materiali indicati in Tabella (1);
- essere consegnati secondo le tipologie merceologiche recuperabili.

Sono comunque esclusi dall'attribuzione dei punteggi:

- i rifiuti riciclabili prodotti da attività produttive, commerciali o di servizio;
- altri rifiuti riciclabili non compresi nella Tabella (1), che possono comunque essere conferiti presso il Centro Ambiente.

In particolare tutti i rifiuti dovranno provenire palesemente da attività di tipo domestico, essere consegnati distintamente (non accoppiati con altri materiali), puliti, ridotti di volume, in modo da non risultare pericolosi nelle fasi di movimentazione e senza che gli stessi possano arrecare problemi di ordine igienico e sanitario.

Tipologie:

PLASTICA

Tutti i tipi di imballaggi di plastica ridotti di dimensioni: bottiglie, flaconi, buste, teli e sacchetti in genere, vaschette e confezioni per alimenti, contenitori per yogurt. Sono considerate frazioni estranee: i materiali sopra indicati che contengono residui putrescibili e non putrescibili, manufatti in plastica rigida (tubi, raccordi, piccoli elettrodomestici, giocattoli, custodie per CD, catini, cassette, taniche, grucce, ecc.); qualsiasi manufatto non in plastica, rifiuti ospedalieri, fili elettrici, sacchi per materiali edili, accessori auto, gomma.

CARTA E CARTONE

Tutti i materiali in carta e cartone: giornali, riviste, scatole, fogli di carta libri, cartoncino da imballaggio, tabulati, cartoni in genere, Tetra Pack. Sono considerate frazioni estranee: buste e involucri di plastica e cellophane, nastri, (anche se contrassegnati con il simbolo CA).

VETRO

Bicchieri, vasetti, bottiglie ed altri contenitori in vetro, purché integri e privi di residui putrescibili e non putrescibili. Sono quindi considerate frazioni estranee: tubi al neon, lastre, lampadine, specchi, cristalli, vasi di terracotta, ceramica, porcellana, vetri corazzati.

ACCIAIO

Imballaggi in banda stagnata, detti anche "barattoli di latta" (esempio: contenitori per pomodori pelati, tonno, legumi, ecc.), contrassegnati con il simbolo ACC, sciacquati, privi di residui e di parti taglienti (senza coperchio a strappo).

OLI VEGETALI

Si intendono tali tutti gli oli alimentari utilizzati in cucina (olio d'oliva, di semi, d'arachidi, ecc.); Questi dovranno essere consegnati, allo stato liquido, in contenitori di plastica trasparenti.

OLI MINERALI

Si intendono tali tutti gli oli minerali utilizzati dall'utente domestico (sostituzione oli motore, ecc.) Questi dovranno essere consegnati, allo stato liquido, in contenitori di plastica trasparenti. .

ALLUMINIO

Tutti i tipi di imballaggi in alluminio in genere contrassegnati con il simbolo AL (lattine per bibite, vaschette e fogli per alimenti). Questi materiali non dovranno presentare residui putrescibili e non putrescibili, inoltre dovranno essere ridotti di dimensioni. Sono considerate frazioni estranee altri oggetti di alluminio non costituenti imballaggio: pentole, caffettiere, infissi, barre, ecc.

In caso di difformità dalle modalità di conferimento stabilite, di tutto o parte del materiale che si intende consegnare, viene respinto l'intero lotto del materiale in questione.

Modalità di attribuzione dei punteggi

Ogni due settimane, a prescindere dai quantitativi conferiti, per ogni tipologia di materiale non potranno essere attribuiti punteggi/sconti superiori a quelli indicati nella colonna "Punteggio massimo ogni due settimane" della Tabella (1). I dati di conferimento sono archiviati all'interno del sistema; periodicamente sono inviati (ed archiviati) in un computer posizionato presso la sede Astea. Gli sconti monitorati in continuo da Astea saranno calcolati alla fine di ogni semestre. Gli utenti che risulteranno non in regola con i pagamenti della Tariffa saranno esclusi dalla graduatoria.

Ammontare massimo sconto

Astea in base ai dati storici di conferimento per tipologia di materiale ha stabilito che la singola utenza non potrà accumulare uno sconto superiore a € 19,00 ogni semestre (€ 38,00 ogni anno solare). Qualora l'utente raggiunga tale cifra i suoi conferimenti potranno proseguire senza che per il semestre di riferimento vengano cumulati altri sconti. Per ogni utente l'accumulo dei punti riparte da zero ad ogni inizio semestre, indipendentemente dal valore cumulato nel semestre precedente. In caso di nuove utenze ovvero di cessazioni di utenze, l'ammontare massimo dello sconto è determinato in proporzione al numero di giorni di iscrizione al ruolo nell'ambito del semestre di riferimento.

Astea in base al numero di utenze che aderiranno a tale iniziativa si riserva di variare i coefficienti collegati ai materiali nel secondo semestre di ogni anno di applicazione. Pertanto i coefficienti riportati nella tabella 1 sono da intendersi come indicativi in quanto i valori applicati verranno esposti presso il Centro Ambiente e riportati nella ricevuta rilasciata all'utente.

Modalità di consegna del tesserino magnetico

Il tesserino magnetico sarà recapitato per posta direttamente all'indirizzo dell'utente, secondo l'indirizzario contenuto nell'archivio clienti Astea.

Il danneggiamento, mal funzionamento o smarrimento del tesserino deve essere comunicato all'ufficio clienti Astea e la sostituzione avverrà entro i successivi 30 giorni (tempi tecnici necessari per la ristampa e produzione). Qualora l'utente per smarrimento o deterioramento richieda più di un tesserino magnetico annuo verrà applicata sulla tariffa un addebito di € 5,00.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. (P_0000000000002031)

OGGETTO:

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il comma 669 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come sostituito dall'art.2, comma 1° lettera f) del D.L. n.16 del 06.03.2014 convertito in L.n.68/2014, afferma che *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli"*;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina relativa all'Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

CONSIDERATO che i commi 676 e 677 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 e ss.mm.ii., dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI ed in particolare prevedono che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per il 2014, l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

- per lo stesso anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti del 10,60 per mille e del 2,5 per mille, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

PRESO ATTO dell'indirizzo politico-amministrativo di non doversi avvalere di tale facoltà per il fatto che a fronte di ulteriori detrazioni d'imposta proponibili per l'abitazione principale e per gli immobili ad essa equiparati corrisponderebbe giocoforza un inasprimento della tassa sulle altre categorie di immobili non potendovi ulteriormente farvi fronte con mezzi propri di bilancio i quali consentono di finanziarle sino all'importo di € 30,00 come specificato nella parte dispositiva della presente proposta di deliberazione;

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota massima pari a quella di base, ovvero dell'1 per mille;

VISTO il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili sottoposto all'esame ed approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. ___ della seduta odierna (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il comma 683 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

PRESO ATTO che l'articolo 5 del Regolamento comunale IUC – parte terza disciplinante la componente TASI, rinvia alla deliberazione annuale di determinazione delle aliquote del tributo stesso, l'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire;

VISTA l'elencazione analitica dei predetti servizi, riportata all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che l'art.1 comma 679 della Legge di Stabilità 2014, disciplina le fattispecie di riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di*

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014, articolo unico, che ha differito al 31.07.2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

RITENUTO opportuno indicare l'aliquota massima applicabile alle varie tipologie di immobile per il rispetto dei vincoli di cui all'art 1 comma 677 della Legge di stabilità 2014;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITA la discussione sviluppatasi sull'argomento.....

Luca
Parere contabile favorevole
[Firma]

Con la seguente votazione:

- Presenti
- Votanti
- Favorevoli
- Contrari
- Astenuti

DELIBERA

- 1) di approvare il prospetto allegato sub "A", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente l'individuazione dei servizi indivisibili per l'anno 2014 ed i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- 2) di determinare le **aliquote** del Tributo sui Servizi Indivisibili per l'anno **2014** e le **relative detrazioni**, di seguito elencate:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione	Aliquota totale (TASI + IMU)
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali	0,25%	€ 30,00	0,25% (max 0,6%)

C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).			
<p>Immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina della componente IMU:</p> <p>a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).</p>	0,25%	€ 30,00	0,25% (max 0,6%)
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,20%	€ 30,00	0,6% max 0,6%)
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	0,06%		0,82% (max 1,06%)
Fabbricati strumentali di cui all'art. 13 comma 8 D.L. 201/2011	0,1%		0,1% (max 0,1%)
Aree fabbricabili	0,06%		1,02% (max 1,06%)
Immobili di cui all'art. 43 TUIR	0,06%		0,91% (max 1,06%)
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società con esclusione immobili appartenenti alla categoria A/10	0,06%		0,91% (max 1,06%)
Immobili locati a canone concordato e relative pertinenze	0,06%		0,82% (max 1,06%)
Immobili produttivi categoria D con esclusione immobili categoria D5	0,06%		0,91% (max 1,06%)
Immobili appartenenti alla categoria A/10 "Uffici e studi privati"	0,06%		1,06% (max 1,06%)
Immobili appartenenti alla categoria D5 "Istituti di Credito, Cambio e Assicurazioni"	0		1,06% (max 1,06%)

Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti (es. pertinenze oltre quelle ammesse, unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE).	0,06%		1,06% (max 1,06%)
---	-------	--	-------------------------

- 3) di dare atto che la percentuale di copertura complessiva dei costi indivisibili con il gettito previsto per la TASI per l'anno 2014 è pari al 54,23 %;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia dal 1° gennaio 2014;
- 5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC il cui schema, è stato approvato con precedente deliberazione n. _____ adottata in seduta odierna e che sarà regolarmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione va inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997;
- 7) di incaricare gli uffici preposti, per quanto di competenza, a provvedere alla pubblicazione nei modi e termini previsti;
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

--- * * * ---

COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona
SERVIZIO FINANZIARIO

ALLEGATO "a" alla delibera n°.....del.....

SERVIZI INDIVISIBILI DA FINANZIARE CON LA "TASI" PER L'ANNO 2014: ART. 1, c.682 - lett.b) - 2 - Legge 147/27.12.2013 e art. 5 - parte TERZA - del Regolamento per la disciplina IUC - componente TASI

1) SERVIZIO: PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Costi alla cui copertura è diretta la TASI	Importi totali
Personale	€ 0,00	
Acquisto beni e servizi	€ 496.000,00	
Fitti e noleggi	€ 0,00	
Trasferimenti	€ 0,00	
Interessi passivi	€ 1.123,01	
Quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio	€ 53.035,84	
TOTALE	€ 550.158,85	€ 550.158,85

2) SERVIZIO: CURA DEL VERDE PUBBLICO	Costi alla cui copertura è diretta la TASI	Importi totali
Personale	€ 0,00	
Acquisto beni e servizi	€ 521.400,00	
Fitti e noleggi	€ 0,00	
Trasferimenti	€ 11.000,00	
Interessi passivi	€ 61.909,19	
Quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio	€ 0,00	
TOTALE	€ 594.309,19	€ 594.309,19


3) SERVIZIO: SICUREZZA	Costi alla cui copertura è diretta la TASI	Importi totali
Personale (al netto degli stanziamenti con proventi vincolati cds € 1.140.363,03 - € 12.150,00)	€ 1.128.213,03	
Acquisto beni e servizi (al netto stanziamenti finanziati con proventi vincolati cds € 291.562,64 - € 78.450,00)	€ 213.112,64	
Fitti e noleggi	€ 2.000,00	
Trasferimenti	€ 12.400,00	
Interessi passivi	€ 496,14	

Quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio	€ 0,00	
TOTALE	€ 1.356.221,81	€ 1.356.221,81

4) SERVIZIO: VIABILITA'	Costi alla cui copertura è diretta la TASI	Importi totali
Personale	€ 33.764,47	
Acquisto beni e servizi (al netto stanziamenti finanziati con proventi vincolati cds € 433.250,00 - € 259.400,00)	€ 173.850,00	
Fitti e noleggi	€ 0,00	
Trasferimenti	€ 0,00	
Interessi passivi	€ 266.729,95	
Quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio	€ 695.808,18	
TOTALE	€ 1.170.152,60	€ 1.170.152,60

5) SERVIZIO: MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO	Costi alla cui copertura è diretta la TASI	Importi totali
Personale	€ 67.160,41	
Acquisto beni e servizi	€ 748.206,37	
Fitti e noleggi	€ 0,00	
Trasferimenti	€ 0,00	
Interessi passivi	€ 145.458,07	
Quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio	€ 96.023,16	
TOTALE	€ 1.056.848,01	€ 1.056.848,01

6) SERVIZIO: PROTEZIONE CIVILE	Costi alla cui copertura è diretta la TASI	Importi totali
Personale	€ 36.031,38	
Acquisto beni e servizi	€ 67.729,32	
Fitti e noleggi	€ 0,00	
Trasferimenti	€ 0,00	
Interessi passivi	€ 83,86	
Quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio	€ 0,00	
TOTALE	€ 103.844,56	€ 103.844,56
TOTALE GENERALE	€ 4.831.535,02	€ 4.831.535,02



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**
N. (P_0000000000002028)

**OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii., è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.


La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **I.M.U.** (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TA.S.I.** (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TA.RI.** (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 dell' art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Che, pertanto, con il 31.12.2013 viene a cessare l'applicazione della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come successivamente modificata con D.L. n.16 del 06.03.2014, convertito, con modificazioni, in L.n.68 del 02.05.2014:



- commi dal 639 al 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi dal 641 al 660 e dal 662 al 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi 669 e dal 671 al 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi dal 682 al 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la propria precedente deliberazione n. _____ della seduta odierna con la quale il Consiglio Comunale ha approvato, il regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) comprendente all'interno anche la disciplina della TARI (Tributo Servizio Rifiuti).

RISCONTRATO che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

Che il Comune, con riferimento alla TARI stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

Che è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

DATO ATTO che con delibera C.C. n. 19 del 09.04.2014 si è stabilito per l'anno 2014 che il versamento TARI venga effettuato in numero di 4 rate con scadenza nei mesi di giugno – settembre – novembre e dicembre affidandone la riscossione alla società ASTEA SpA affidataria del servizio di gestione dei rifiuti alla data 31.12.2013, ex art.1, c.691 L.147/2013 e s.m. ;

PRESO ATTO che con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PRESO ATTO che i commi 653 e 654 della legge di stabilità 2014, ribadiscono l'obbligo dell'integrale copertura dei costi d'investimento e di esercizio relativi ai servizi di igiene urbana con espressa indicazione di considerare anche i costi dello smaltimento di rifiuti nelle discariche, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;



Che il Tributo per il servizio dei rifiuti sarà commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158;

Che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU;

RISCONTRATO che la gestione della tassa sui rifiuti (TARI) è affidata alla Società ASTEA SpA soggetto che, alla data del 31/12/2013, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti: TARES;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

DATO ATTO che la data di approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2014, è stata differita al 31 luglio 2014 con decreto del Ministero dell'Interno in data 29.04.2014;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dell'08/07/2013 con la quale è stato approvato il piano finanziario della TARES per l'anno 2013 per un costo complessivo di € 5.691.570,00;



VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ASTEA SpA, che per l'anno 2014 evidenzia un costo totale di € 5.981.764,00, ridotto con revisione del 04.07.2014, acquisita al prot.n.20440, al costo totale di €. 5.943.209,00, derivante da riduzione degli investimenti inizialmente programmati;

che si ha comunque un aumento della spesa pari ad € 251.639,00 rispetto all'anno 2013 dovuto all'aumento del costo di conferimento in discarica che il Comune di Osimo e il gestore stesso devono subire a seguito della delibera della Provincia di Ancona n° 570 del 12.11.2013 che ha autorizzato l'aumento del prezzo di conferimento presso la discarica Sogenus di Maiolati Spontini con un incremento del 20%, per di più con efficacia retroattiva dall'1.1.2013;

RILEVATO che per l'anno 2014 occorre aggiungere anche un ulteriore costo aggiuntivo di conferimento in discarica che è quello necessario per consentire il trattamento di vagliatura del rifiuto;

Che, infatti, in attuazione della direttiva europea 1999/31/CE, dopo numerosi rinvii, il Presidente della giunta Regionale con decreto n.3 del 16/1/2014 ha intimato ai soggetti gestori delle discariche di dotarsi di impianti di vagliatura idonei ad eseguire un'operazione di selezione del rifiuto urbano indifferenziato in modo da separare la quota di rifiuto che necessita di successiva stabilizzazione da quella ammissibile in discarica (cfr. comunicazione del 16/1/2014 dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 AN prot. 275).

Che, tuttavia, stante la particolare congiuntura economica nel piano finanziario non è stato inserito l'aumento dell'indice ISTAT del costo della vita;

VISTO il D.L. n. 179 del 18.12.2012 convertito in Legge n.221 del 17.12.2012, art.34;

VISTA la deliberazione G.C. n. 378 del 30.12.2013 con la quale si è approvata la relazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'affidamento del servizio pubblico locale a rilevanza economica in favore dell'ASTEA SpA;

VISTI i pareri


UDITA la discussione.....

Con la seguente votazione:


Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

Forse tenuto favorevole
Parere contrario favorevole
[Signature]

DELIBERA



- 1) di stabilire la gestione del Tributo "TARI" con decorrenza dall'anno 2014, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 691, della legge di stabilità per l'anno 2014, n. 147 del 27/12/2013 e s.m., attraverso:
 - gestione affidata alla Società ASTEASpA, società mista pubblico-privata partecipata dal Comune di Osimo e che alla data del 31/12/2013 svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo sui rifiuti (TARES), in forza della delibera Consiliare n. 13 del 29/04/2013 nonché per effetto della relativa normativa regionale in materia, con particolare riferimento all'art. 40 della L.R. n. 16 del 15/11/2010 (Gestori dei servizi pubblici locali) ed alla L.R. n. 18 del 25/10/2011 (Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24, art. 6), nonché in forza dell'art. 34 del D.L. n.179/2012 in premessa richiamato;
- 2) di approvare le risultanze del piano finanziario della componente TARI per l'anno 2014 redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, ASTEA SpA, le quali evidenziano un costo totale annuo di € 5.943.209,00;
- 3) di dare atto che il piano finanziario allegato sotto la lettera "A" costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 4) di approvare conseguentemente le tariffe della componente "TARI" per l'anno 2014, nelle misure indicate nello specifico allegato al medesimo piano finanziario di cui al precedente punto 3);
- 5) di dare atto che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;
- 6) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014 data di istituzione della TARI (tassa sul servizio gestione rifiuti);
- 7) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti "TARI", si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;
- 8) di trasmettere copia della deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sul servizio gestione rifiuti "TARI", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 9) di trasmettere copia della presente deliberazione all'ASTEASpA ;
- 10) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000.



--- * * * ---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. (P_0000000000002032)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELLE AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000, il quale prevede che i Comuni, annualmente, verifichino la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle L. n. 167/1962, n. 457/1978 e segg.;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 170/2013 è stata determinata ed approvata per l'anno 2013 la misura della quantità di aree P.E.E.P. da cedere, sia in diritto di proprietà che in diritto di superficie, nonché, fissato il prezzo medio di cessione;

Considerato che, a seguito dei programmi in essere e delle valutazioni d'ufficio, per quanto concerne l'area P.E.E.P., in fase di assegnazione, già acquisita o da acquisire e successivamente da cedere definitivamente nell'anno 2014 può essere così ripartita:

P.E.E.P.	ACQUISIZIONE MQ.		CESSIONE MQ.	
	Acquisita	Da acquisire	Ceduta	Da cedere
PEEP Abbadia	-----	25.924	-----	16.850
PEEP Montoro	-----	11.500	-----	8.000
T O T A L E	-----	37.424	-----	24.850

che non sono previste aree P.I.P. da acquisire e cedere per l'anno 2014;

che ai sensi dell'art. 37 del T.U. D.P.R. n.327 del 08.06.2001, modificato dal D.Lgs. 302 del 27.12.2002, per le aree in parola si procede all'acquisizione secondo le modalità di stima previste con le dovute indennità e conseguentemente alla cessione anche se urbanizzata o da urbanizzare:

P.E.E.P.	ACQUISIZIONE Euro/MQ. (non urbanizzate)	CESSIONE Euro/MQ. (urbanizzate)
PEEP Abbadia	48,00€/MQ.	90,00€/MQ.
PEEP Montoro	30,00€/MQ.	45,00€/MQ.
PREZZO MEDIO	----- 39,00€/MQ.	----- 67,50€/MQ.

Visti i pareri

Con la seguente votazione:

DELIBERA

1) di prendere atto che nell'anno 2014, per quanto riguarda la gestione ordinaria, potranno essere ceduti in diritto di proprietà e/o in diritto di superficie mq. 24.850 di area P.E.E.P.;

2) di dare atto che il prezzo di cessione medio della suddetta area è il seguente:

- 39,00 Euro/mq. per area non urbanizzata;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:

DELIBERA

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

-----***-----

**PARERE CONTABILE
FAVOREVOLE**

*Parere favorevole
Amey*



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. (P_0000000000002253)

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni C.C. nn. 118/2008, 44/2009, 26/2010, 42/2010, 81/2010, 100/2010, 9/2011, 51/2011, 62/2011, 86/2011, 44/2012, 64/2012, 78/2012, 36/2013 con le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del D. L. 25/06/2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, sono stati individuati gli immobili di proprietà comunale da dismettere, costituenti i Piani delle Alienazioni per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 da allegare ai Bilanci di Previsione dei rispettivi esercizi;

Precisato che, in particolare, la suddetta legge impone, per poter procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali, che ciascun Ente, con delibera dell'organo di Governo, individui, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione, in modo da redigere il piano delle alienazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

Considerato che il comma 2 dell'art. 58 della Legge n. 133/2008, dispone che l'inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storica-artistica, archeologica, architettonica, e paesaggistico-ambientale, in presenza delle quali si procederà secondo quanto previsto nel 2° capoverso del predetto comma 7 e precisamente: "Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di Società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili....."

Considerato inoltre che in seguito alle modifiche apportate all'art. 58 della succitata legge n. 133/2008 con l'art. 27 comma 1 della legge n. 214 /2011, si conferma che la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili, non costituendo, tuttavia, immediatamente variante allo strumento urbanistico generale. Lo stesso comma demanda perciò alle competenti Regioni di disciplinare l'eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della legge 28/02/1985 n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero 27/12/2011;

Rilevato che in ottemperanza a quanto sopra previsto, si è provveduto ad una ricognizione dei beni immobili comunali, avente i requisiti previsti dalla normativa di cui sopra;

Atteso che gran parte degli immobili individuati con le sopra richiamate deliberazioni consiliari e costituenti i Piani delle Alienazioni degli anni 2008,2009, 2010,2011,2012 e 2013, non sono stati alienati o perché non si è ancora svolta la procedura di vendita o per mancanza di acquirenti nelle aste pubbliche e/o trattative private esperite mentre per altri immobili comunali tipo (Immobile edificio ex OMNI e Immobile ex Scuola elem. Trillini), l'Amministrazione Comunale ritiene di valutare soluzioni alternative all'alienazione;

Preso atto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16/12/2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.58, comma 2, della legge n. 133 del 2008, stralciando la parte che la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle Alienazioni e valorizzazioni costituisce automaticamente variante allo strumento urbanistico generale, per contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione, escludendo da tale declaratoria solo la proposizione iniziale del comma 2;

Preso atto che con deliberazione C.C. n. 118 del 30/12/2008 è stato approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per l'anno 2009, il quale comprendeva nell'allegato 1, tra l'altro, anche il plesso scolastico "Bruno da Osimo";

Ravvisata l'opportunità di pervenire alla alienazione di tale plesso scolastico anche per lotti, mantenendo l'efficacia di quanto deliberato con atto C.C. n. 118/2008, con riferimento alla sola porzione di edificio scolastico costituito da struttura in calcestruzzo armato e sempre nel rispetto di quanto previsto al p.to 4 del dispositivo dell'atto sopraccitato e cioè di vincolare la cessione dell'immobile al momento in cui ne sia venuta a cessare la strumentalità all'esercizio delle funzioni istituzionali;

Preso atto inoltre che la valutazione della porzione di immobile da alienare è stata stimata in via presuntiva dal Dirigente del Dipartimento del Territorio in € 1.500.000,00;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

VISTO l'atto di G.C. n. 45 del 12/02/2014 con il quale la Giunta Comunale ha individuato gli immobili di proprietà comunale da dimettere per la redazione del Piano delle Alienazioni anno 2014 da allegare al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014, costituendone parte integrante;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42, secondo comma, lettere b) ed l) del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto altresì che ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs.vo 18/0/2000 n. 267, sulla seguente proposta il Dirigente ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso parerein ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente per quanto di propria competenza;

Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della registrazione della seduta, che alla presente non si allega ai sensi art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di approvare pertanto il seguente elenco di Beni Immobili costituente il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per l'anno 2014, con l'indicazione del prezzo di vendita, aggiornato in base alle stime eseguite dall'Ufficio Tecnico per le alienazioni, che non sono state ancora completate o che non hanno avuto esito positivo nell'anno 2013 e nel primo semestre dell'anno 2014:

IMMOBILE/AREA	DELIBERA DI APPROVAZIONE	VALORE IN EURO.	NOTE
PORZIONE DI IMMOBILE SCUOLA BRUNO DA OSIMO	CC.118 DEL 30.12.2008	€. 1.500.000,00	
LOCALI IMMOBILE PIAZZA ROSSELLI	CC. 26 DEL 26/4/2010	€. 97.200,00	Valore rideterminato a seguito esperimenti aste pubbliche e trattative



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

			<i>private deserte</i>
EDIFICIO EX ECA	CC. 42 DELL'1/7/2010	€. 1.428.000,00	
RELITTO STRADALE VIA SBROZZOLA TRATTO 1)	CC. 81 DEL 22/9/2010	€. 9.000,00	
RELITTO STRADALE VIA SBROZZOLA TRATTO 2)	CC. 81 DEL 22/9/2010	€. 11.500,00	
IMMOBILE EX SCUOLA MEDIA G. LEOPARDI	C.C. 81 DEL 22/09/2010	€. 916.110,00	<i>Valore rideterminato a seguito esperimenti aste pubbliche e trattative private deserte;</i> <i>Provvedimento D.R.. Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche n. 237 del 11/10/2013di dichiarazione dell'interesse culturale.</i>
IMMOBILE EX SCUOLA ELEMENTARE VILLA SAN PATERNIANO	C.C. 81 DEL 22/09/2010	€. 195.000,00	
AREA VIA FLAMINIA II LOCALITA' CONTE ORSI	C.C. 81 DEL 22/09/2010	€. 149.040,00	<i>Valore rideterminato a seguito esperimenti aste pubbliche e trattative private deserte</i>
IMMOBILE EX CASA DEL CUSTODE DEI GIARDINI PUBBLICI.	CC. 81 DEL 22/09/2010	€. 283.500,00	<i>Valore rideterminato a seguito esperimenti aste pubbliche e trattative private deserte</i>
AREA VIA GUASINO EX UBICAZIONE SERRA COMUNALE	CC.100 DEL 22/10/2010	€. 27.500,00	



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

IMMOBILE SITO IN VIA ASIAGO	CC.100 DEL 22/10/2010	€. 92.000,00	
FRUSTOLO DI TERRENO EDIFICABILE VIA S.LORENZO	C.C. 51 DEL 03/08/2011	€. 13.716,00	
FRUSTOLO DI TERRENO VIA S.GENNARO	C.C. 62 DEL 8/09/2011	€. 4.092,00	<i>L'alienazione del bene è subordinata all'approvazione del collaudo definitivo della lottizzazione</i>
DIRITTI EDIFICATORI AREA VIA MONTEFANESE distinte al C.T. Fg. 40 di cui : alla particella 841 di mq. 235	ATTO C.C. n. 44 del 27/06/2012 e G.C. 5 del 17/01/2013	€ 37.621,80	
MERCATO COPERTO COMUNALE (COMPRESI I LOCALI GIA' SEDE DI ATTIVITA' RICREATIVE) E LOCALI EX CINEMA CONCERTO. Distinti al C.F. Fg. 41 mapp. 42 sub 4, mapp. 43 subb.17/18/7-9, mapp. 49 sub 13	ATTO C.C. n. 64/2012	€ 1.710.000,00 + €.162.000,00 (importo relativo alle superfici in diritto di opzione)	<i>Importi rideterminati a seguito di n. 2 aste pubbliche deserte Provvedimento D.R.. Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche n. 272 del 27/11/2013 di dichiarazione dell'interesse culturale.</i>
TERRENO "EX CAMPETTO DEI FRATTI" Distinto al C.T. Fg. 42 mapp. 524,622,830,831,832,1222	ATTO C.C. n. 64/2012	€ 225.000,00	<i>Importo rideterminato a seguito di n. 2 aste pubbliche deserte</i>
PORZIONE DI SEDE STRADALE tra via Abbazia/via Casone di cui al C.T. Fg. 62 per mq. 231 circa	ATTO C.C. n. 44 del 27/06/2012	€ 19.500,00	
AREA EDIFICABILE sita in Osimo, via Edison censita al Catasto Terreni Fg. 9 part. 346 superficie mq. 1660	ATTO C.C. n. 37 del 07/08/2013	€ 91.500,00 (stima redatta in data 14/02/2013 dal Dirigente Dipart. Territorio)	
IMMOBILE DI CIVILE ABITAZIONE (proprietà ex Zitti Elio) sito in Osimo, via Jesi n. 138 censito al N.C.E.U. Fg. 36 partt. 51 e 55 subb 1 categoria A/5	ATTO C.C. n. 37 del 07/08/2013	€ 35.000,00 (stima redatta dall'arch. Mazzieri in data 23/01/2009 e ritenuta attualmente congrua dal Dirigente Dipartimento del	



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

		Territorio)	
MAGAZZINO sito in via Trento n. 1 censito al C.F. Fg. 31 mapp. 98 sub 15 Piano seminterrato	Atto C.C. n. 37 del 07/08/2013	€ 46.000,00	
Porzione di immobile sito in P.zza Giovanni XXIII, censito al C.F. Fg. 59 mapp. 74/parte- Piano Terra		€ 40.000,00	

- 3) Di dare atto che il succitato Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari costituisce allegato al Bilancio di Previsione per l'anno 2014;
- 4) Di dare atto che l'elenco degli immobili di cui al citato Piano, ha effetto dichiarativo della proprietà in capo al Comune di Osimo e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008;
- 5) Di dare atto che gli immobili ricompresi nel Piano di cui al precedente p.to 2 verranno ceduti nel momento in cui ne sia venuta a cessare la strumentalità all'esercizio delle funzioni istituzionali;
- 6) Di dare atto che il Dirigente che stipulerà in nome e per conto del Comune gli atti di compravendita, fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento, potrà apportare tutte le integrazioni, rettifiche e precisazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà di provvedere pertanto, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione delle aree, curare la correzione di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, precisare valori ad ogni effetto anche fiscale, includere clausole d'uso o di rito, rilasciare quietanza del prezzo, chiedere benefici fiscali;
- 7) Di demandare ai Dirigenti competenti tutti i successivi adempimenti, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.L. n. 267/2000, e di individuare i seguenti responsabili del procedimento :

RESPONSABILE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO	PER LA PARTE PATRIMONIALE
RESPONSABILE SERVIZIO FINANZE	PER LA PARTE CONTABILE
DIRIGENTE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO	PER LA PARTE URBANISTICA

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile,

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

Udita la proposta,

Con la seguente votazione:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Astenuiti

DELIBERA

8) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. comma 4 del TUEL n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica:

Osimo, li _____

Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile:

Osimo, li _____

.....



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. (P_0000000000002254)

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2014/2016 ED
ELENCO ANNUALE AI SENSI ART. 128 D.LGS.NR.163/2006**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 128 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n° 163/2006) nel quale si dispone che gli Enti Locali sono tenuti a predisporre ed approvare un Programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli schemi tipo definiti dal Ministero dei Lavori Pubblici;

VISTO il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11/11/2011 recante «*Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del Programma Triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi*», con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre, approvare e quindi da pubblicare, ai sensi dell'art. 5 comma 3 dello stesso decreto, sugli appositi siti internet predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (www.contrattipubblici.marche.it);

DATO ATTO CHE con delibera G.C. n° 282 del 9/10/2013 è stato adottato il Programma Triennale OO.PP. 2014/2016 ed il relativo Elenco Annuale 2014;

DATO ATTO CHE con delibera G.C. n° 57 del 26/02/2014 è stata adottata la modifica al Programma Triennale OO.PP. 2014/2016 ed al relativo Elenco Annuale 2014;

CONSIDERATO INOLTRE CHE a seguito delle ulteriori fasi di verifica, sono state prodotte una serie di modifiche al Programma Triennale delle OO.PP. ed al relativo Elenco Annuale adottati, approvati dalla Giunta comunale con i seguenti atti: n° 57 del 26/02/2014 e n° 162 del 8/07/2014;

DATO ATTO CHE lo schema, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, si compone di n° 3 (tre) schede in esecuzione al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11/11/2011;

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione Comunale;

Ritenuto necessario procedere con l'approvazione del suddetto Programma Triennale OO.PP. 2014/2016 e del relativo Elenco Annuale 2014;



COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11/11/2011;

Richiamato l'art. 128, comma 1 del Codice dei Contratti, il quale precisa che gli interventi da inserire nel Programma Triennale sono quelli di importo superiore ad Euro 100.000,00;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal _____;

Visto il parere contabile favorevole espresso dal _____;

DELIBERA

- 1) di far proprio e condividere quanto esposto nelle premesse di cui sopra, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il «Programma Triennale OO.PP. 2014/2016» e l'«Elenco annuale 2014», che si compone delle schede numerate dal n° 1 al n° 3 così come richiesto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 11/11/2011 e predisposti sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale, i quali vengono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di precisare che gli interventi previsti nel Programma Triennale OO.PP. 2014/2016 ineriscono esclusivamente a quelli di importo superiore ad Euro 100.000,00, ai sensi dell'art. 128 comma 1 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- 4) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n.267/2000.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica:

Osimo, li _____

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE

UFFICIO TECNICO

(Dott. Ing. Roberto Vagnozzi)

.....

Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile:

Osimo, li _____

.....

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	Arco Temporale di validità del Programma			Importo Totale
	Disponibilità Finanziaria 2014	Disponibilità Finanziaria 2015	Disponibilità Finanziaria 2016	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ 483.000,00	€ 1.095.000,00	€ 700.000,00	€ 2.278.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	€ 1.352.000,00	€ 0,00	€ 984.000,00	€ 2.336.000,00
Trasferimento di immobili ex art. 53, c. 6 D.Lgs. N° 163/06 [PERMUTA]	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stanziamanti di bilancio	€ 795.000,00	€ 400.000,00	€ 380.000,00	€ 1.575.000,00
Altro (1)	€ 0,00	€ 2.780.000,00	€ 1.711.000,00	€ 4.491.000,00
TOTALI	€ 2.630.000,00	€ 4.275.000,00	€ 3.775.000,00	€ 10.680.000,00

(1) Compresa la cessione di immobili (alienazioni)

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

Dott. Ing. Roberto Vagnozzi



VISTO

IL DIRIGENTE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione immobili		Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno 2014	Secondo Anno 2015	Terzo Anno 2016	Totale	S/N	Importo	Tipologia
1	011	042	034	07	A0509	Messa a norma D.Lgs. n° 81/08 Caserma Carabinieri	€ 200.000,00			€ 200.000,00	S			
2	011	042	034	01	A0508	Nuova scuola infanzia + Asilo nido Osimo Stazione [contratto disponibilità]		€ 180.000,00		€ 180.000,00				
3	011	042	034	07	A0508	Ripristino condizioni di sicurezza vulnerabilità sismica elementi non strutturali - Scuole Infanzia	€ 100.000,00			€ 100.000,00				
4	011	042	034	07	A0508	Ripristino condizioni di sicurezza vulnerabilità sismica elementi non strutturali - Scuole Primarie	€ 150.000,00	€ 895.000,00		€ 1.045.000,00				
5	011	042	034	01	A0508	Campus scolastico via Vescovara - I stralcio	€ 2.000.000,00			€ 2.000.000,00	S			
6	011	042	034	01	A0508	Nuova scuola primaria Campocavallo [contratto disponibilità]	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 200.000,00	S			
7	011	042	034	07	A0508	Adeguamento scuola primaria San Biagio	€ 100.000,00			€ 100.000,00				
8	011	042	034	01	A0508	Nuova scuola secondaria San Biagio			€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	S			
9	011	042	034	08	A0508	Nuovo ascensore scuola secondaria "C.G. Cesare"	€ 100.000,00			€ 100.000,00	S			
10	011	042	034	07	A0508	Rifacimento copertura palestra scolastica "Palabellini"	€ 333.000,00			€ 333.000,00				
11	011	042	034	07	A0101	Manutenzione straordinaria strade comunali	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 600.000,00				
12	011	042	034	08	A0205	Risanamento frana via Sbrozzola - 2° stralcio	€ 180.000,00			€ 180.000,00	S			
13	011	042	034	01	A0205	Sistemazione frana via Gaiano			€ 311.000,00	€ 311.000,00	S			
14	011	042	034	07	A0101	Sistemazione via San Giorgio			€ 300.000,00	€ 300.000,00	S			
15	011	042	034	07	A0188	Revisione generale impianto Risalita meccanizzato	€ 125.000,00			€ 125.000,00				
16	011	042	034	07	A0101	Completamento strade via Maestri del Lavoro e via Industria		€ 200.000,00		€ 200.000,00				



ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione immobili		Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.				Primo Anno 2014	Secondo Anno 2015	Terzo Anno 2016	Totale	S/N	Importo	Tipologia
17		011	042	034	07	A0299	Realizzazione e manutenzione straordinaria punti luce.	€ 200.000,00			€ 200.000,00			
18		011	042	034	01	A0205	Regimazione idraulica aree urbane			€ 700.000,00	€ 700.000,00			
19		011	042	034	01	A0508	Nuovo centro Sociale zona "Saera Famiglia"	€ 150.000,00			€ 150.000,00			
20		011	042	034	09	A0530	Ampliamento Cimitero San Biagio		€ 200.000,00		€ 200.000,00	S		
21		011	042	034	01	A0530	Nuovo colombario c/o Cimitero Passatempo	€ 120.000,00			€ 120.000,00			
22		011	042	034	01	A0101	Strada di bordo - 1° stralcio funzionale - 1° e 2° sub-stralcio	€ 1.352.000,00			€ 1.352.000,00		€ 1.352.000,00	99
23		011	042	034	01	A0101	Strada di bordo - 2° stralcio funzionale			€ 984.000,00	€ 984.000,00		€ 984.000,00	99
TOTALE								€ 2.630.000,00	€ 4.275.000,00	€ 3.775.000,00	€ 10.680.000,00			

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA

Dot. Ing. Roberto Vagnozzi

VISTO
IL DIRIGENTE DIPARTIMENTO TERRITORIO

ELENCO ANNUALE


Cod. Int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO CUI	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		Importo annualità	Importo totale intervento	FINALITÀ	Conformità		Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Tempi di esecuzione	
			Cognome	Nome				Urb (S/N)	Amb (S/N)			TRIM/ANNO INIZIO LAVORI	TRIM/ANNO FINE LAVORI
1		Rifacimento copertura palestra scolastica "Palabelfini"	VAGNOZZI	ROBERTO	€ 333.000,00	€ 333.000,00	AMB	S	S	1	PE	3/14	4/14
2		Nuovo colombario c/o Cimitero Passatempo	VAGNOZZI	ROBERTO	€ 120.000,00	€ 120.000,00	MIS	S	S	1	PP	4/14	1/15
TOTALE					€ 453.000,00								

TOTALE
€ 453.000,00

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA
Dott. Ing. Roberto Vagnozzi

VISTO
IL DIRIGENTE





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. (P_0000000000001151)

**OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014, DEL
BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA 2014/2016.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'atto di Giunta Comunale n° 167 dell'8/07/2014 con il quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2014 correlato dalla Relazione Previsionale e Programmatica oltre che dal Bilancio Pluriennale 2014/2016;

Visto l'art. 151, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, salvo differimento con Decreto del Ministero dell'Interno;

Dato atto che con Decreto del 19 dicembre 2013 il Ministero dell'Interno ha differito al 28/02/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali;

Che con Decreto del 13 febbraio 2013 il Ministero dell'Interno ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali al 30/04/2014 e con Decreto Ministero dell'Interno del 29/04/2014 si è differito ulteriormente il termine al 31/07/2014 (cfr. anche D.L. 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 art. 2 bis);

Visti gli artt. 162, 170 e 171 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 relativi alla stesura del Bilancio annuale di Previsione, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale;

Rilevato che l'art. 174 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che lo schema di Bilancio annuale di previsione, la Relazione previsionale e programmatica e lo schema del Bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

Viste le disposizioni contenute nella Legge n° 147 del 27.12.2013 (G.U. n° 302 del 27.12.2013) "Legge di Stabilità 2014" e ss.mm.ii.;

Preso atto che l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007) stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro detto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre nel caso di mancata approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;



Che i regolamenti e loro modificazioni, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Che, inoltre, il comma 3 dell'art. 193 del D.L. 18/8/2000 n. 267, come modificato dall'art. 4 comma 444 della L. 228/2012 stabilisce che soltanto ed esclusivamente "per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2" e cioè entro il 30 settembre di ciascun anno;

Visto l'art. 6, comma 17, del D.L. 95/2012 secondo cui "nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni";

Visto l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 che reca la disciplina in materia di Avanzo di Amministrazione e di applicazione dello stesso al Bilancio di Previsione;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 22 del 28/04/2014 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 con il quale è stato accertato un Avanzo di Amministrazione costituito da:

- Fondi vincolati per €. 3.572.920,61.=
- Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale per €. 837.263,72.=
- Fondi non vincolati per €. 391.733,22.=

Preso atto che l'approvazione del Rendiconto suddetto è avvenuta anteriormente all'approvazione del Bilancio dell'esercizio corrente, per cui è possibile procedere all'iscrizione del predetto Avanzo nel documento di programmazione finanziaria per l'esercizio in corso;

Dato atto che la proposta di Bilancio prevede l'applicazione del predetto Avanzo come di seguito:

- €. 299.323,00.= destinato a Fondo Svalutazione Crediti;
- €. 285.500,00.= destinato a Fondo vincolato per Investimenti come da Programma Triennale OO.PP.;

Viste le norme di cui al vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

Visto lo schema di Bilancio Annuale di Previsione 2014, corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale 2014/2016 (artt. 170 e 171 del D. Lgs. n° 267/2000), nonché degli altri Allegati di cui all'art. 172 del D. Lgs. n° 267/2000 e/o previsti dal D.P.R. n°194/1996, tutti di seguito elencati;

- 1 – Relazione Previsionale e Programmatica relativa al periodo 2014/2016;
- 2 – Schema di Bilancio Pluriennale relativo al periodo 2014/2016;
- 3 – Delibera Consiliare n° 22 del 28/04/2014 relativa all'approvazione del Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2013 di questo Comune;
- 4a) – Risultanze del Rendiconto dell'ultimo esercizio finanziario (anno 2013) approvato delle seguenti società partecipate (art. 172 comma 1, lett. b) del T.U.E.L. n. 267/2000):

- 1) A.s.t.e.a. S.p.A



- 2) Astea Servizi s.r.l.
- 3) Park.O. S.p.a.
- 4) A.s.s.o. Azienda Speciale Servizi Osimo
- 5) Im.Os. s.r.l.
- 6) Consorzio Conero Ambiente
- 7) Società per l'Acquedotto del Nera S.p.a.
- 8) A.A.T.O. 3 Ambito Territoriale Ottimale 3 Marche Centro
- 9) Conerobus S.p.a.
- 10) ATMA S.c.p.a.
- 11) Consorzio per l'Alta Formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto Amministrativo
- 12) Ecofon Conero S.p.a.
- 13) Centro Marche Acque s.c.r.l.

5 – Delibera di G.C. n° 45 del 12/02/2014 "Individuazione immobili di proprietà comunale da dismettere per la redazione piano delle alienazioni immobiliari anno 2014 ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 e ss.mm.ii";

6 – Delibera di G.C. n° 30 del 22/01/2014 "Determinazione del prezzo di cessione delle aree da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie – Anno 2014";

7 – Programma Triennale 2014/2016 delle Opere Pubbliche di cui al D. Lgs. n. 163/2006 art. 128;

8 – Le delibere con le quali sono stati determinati per l'esercizio successivo, i prezzi e le tariffe dei servizi pubblici, la determinazione dei canoni del servizio di noleggio degli spazi pubblicitari, le aliquote dei tributi locali, nonché la determinazione di tutti gli altri prezzi e tariffe che sono annualmente da determinarsi e che rientrano nella competenza della Giunta Comunale;

9 - Delibera di presa d'atto del tasso percentuale di copertura, in misura non inferiore al 36%, del costo complessivo di gestione dei Servizi a Domanda Individuale;

Preso atto che tutte le suddette delibere sono state regolarmente adottate, provvedendo alla determinazione dei relativi prezzi e/o delle aliquote tributarie;

Vista la delibera della Giunta Comunale n° 38 del 5/02/2014, successivamente integrata con atto G.C. n° 142 del 26.06.2014 "Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016";

Dato atto che la Giunta Comunale ha deliberato i seguenti atti da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale:

- a) delibera n° 157 dell'8/7/2014 "Approvazione Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)";
- b) delibera n° 158 dell'8/7/2014 "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" 2014";
- c) delibera n° 159 dell'8/7/2014 "Approvazione delle aliquote per l'anno 2014 Tributo sui servizi indivisibili (TASI)";
- d) delibera n° 160 dell'8/7/2014 "Approvazione Piano Finanziario e tariffe della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) anno 2014";



e) delibera n. 161 dell'8/7/2014 " Approvazione Regolamento per la determinazione dell'aliquota addizionale comunale all'IRPEF anno 2014";

Visto in particolare, l'art. 31, comma 18, della legge 183/2011 secondo cui relativamente al Patto di Stabilità Interno "il bilancio di previsione degli enti locali (...) deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno";

Riscontrato che il Bilancio di Previsione 2014 ed il Bilancio Pluriennale 2014/2016 è stato redatto nel rispetto dei principi contenuti nella predetta legge e a tal fine la Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016 risulta corredata di apposito prospetto comprovante la coerenza delle previsioni per il triennio considerato, con gli obiettivi programmatici determinati dalle regole del patto di stabilità interno comunale;

Dato atto che gli elaborati del Bilancio di Previsione 2014 sono stati predisposti nel rispetto delle norme previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il parere favorevole del Dirigente Dipartimento delle Finanze per la regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso sulla proposta di Bilancio di Previsione 2014 approvata dalla Giunta Comunale con atto n° 167 dell'8/07/2014;


Con la seguente votazione.....

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio di Previsione 2014, secondo le risultanze sotto riportate:

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 ENTRATA - Anno 2014

	Avanzo di Amministrazione	584.823,00
TITOLO I	Entrate Tributarie	19.989.652,95
TITOLO II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, Regione e altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate	3.188.128,28
TITOLO III	Entrate Extratributarie	4.831.399,34
TITOLO IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	1.528.587,00
TITOLO V	Entrate derivanti da accensione di prestiti (compresa previsione per anticipazione di cassa)	483.000,00
TITOLO VI	Entrate da servizi per conto di terzi	2.623.755,96
	Totale Generale dell'Entrata	33.229.346,53



SPESA - Anno 2014

TITOLO I	Spese correnti	25.298.726,89
TITOLO II	Spese in conto capitale	2.591.078,00
TITOLO III	Spese per rimborso di prestiti (compresa previsione per anticipazione di cassa)	2.715.785,68
TITOLO IV	Spese per servizi per conto di terzi	2.623.755,96
	Totale Generale della Spesa	33.229.346,53

2) di approvare, altresì, in ogni loro parte, i seguenti allegati al Bilancio di Previsione 2014, nonché di prendere atto dell'avvenuta adozione di tutte le delibere che debbono annualmente essere adottate prima dell'approvazione del Bilancio, ai sensi degli artt. 170, 171 e 172 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000:

- a) - Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2014/2016;
- b) - Schema di Bilancio Pluriennale relativo al triennio 2014/2016;
- c) - Delibera Consiliare n° 22 del 28/04/2014 relativa all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 di questo Comune;
- d) - Risultanze del Rendiconto dell'ultimo esercizio finanziario approvato delle società partecipate (*art. 172, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. n. 267/2000*) elencate in premessa;

e) Le deliberazioni con le quali sono stati determinati per l'esercizio 2014, i prezzi e le tariffe dei servizi pubblici, le aliquote dei tributi locali, ecc.:

- delibera di G.C. n° 11 del 15/01/2014: "Determinazione per l'anno 2014 dei valori di riferimento per la compartecipazione ai costi di ricovero in strutture residenziali di soggetti civilmente obbligati verso ospiti la cui retta è integrata dal Comune di Osimo";

- deliberazione di G.C. n° 12 del 15/01/2014: "Determinazione delle tariffe del servizio di assistenza domiciliare anziani (S.A.D. comunale) per l'anno 2014";

- delibera di G.C. n° 13 del 15/01/2014: "Rifezione scolastica – determinazione delle tariffe per il periodo 01/09/2014-31/12/2014";

- delibera di G.C. n° 14 del 15/01/2014: "Accesso a documenti amministrativi – determinazione tariffe relative ai diritti di segreteria, di ricerca e visura e costi di riproduzione anno 2014";

- deliberazione di G.C. n° 15 del 15/01/2014: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: determinazione delle tariffe per l'anno 2014";

- delibera di G.C. n° 16 del 15/01/2014: "Servizio di noleggio spazi pubblicitari su impianti di proprietà comunale – determinazione canoni anno 2014";

- delibera di G.C. n° 18 del 15/01/2014: "Servizio di illuminazione votiva: determinazione delle tariffe per l'anno 2014";



- delibera di G.C. n° 19 del 15/01/2014: "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: determinazione delle tariffe per l'anno 2014";

- delibera di G.C. n° 20 del 15/01/2014: "Determinazione delle tariffe per la stagione sportiva 2014-2015 dei campi di calcio, calcetto e strutture coperte";

- delibera di G.C. n° 21 del 15/01/2014: "Determinazione tariffe delle palestre comunali per la stagione sportiva 2014/2015";

- delibera di G.C. n° 27 del 22/01/2014: "Determinazione tariffa di frequenza al C.S.E.R. Fontemagna per l'anno 2014";

- delibera di G.C. n° 32 del 29/01/2014: "Determinazione tariffe per la concessione di loculi cimiteriali a decorrere dall'1.05./2014";

- delibera di G.C. n° 53 del 19/02/2014: "Determinazione tariffe di frequenza ai centri di aggregazione per minori "Aquilone" per l'anno 2014";

- delibera di G.C. n° 58 del 26/02/2014: "Determinazione tariffe anno 2014 per la frequenza al Nido d'infanzia comunale "Collefiorito";

- delibera di G.C. n° 164 adottata in data odierna: "Determinazione tariffe per utilizzo Centri sociali";

f) delibera di G.C. n° 30 del 22/01/2014: "Determinazione del prezzo di cessione delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie anno 2014";

g) delibera di G.C. n° 45 del 12/02/2014: "Individuazione immobili di proprietà comunale da dismettere per la redazione piano delle alienazioni immobiliari anno 2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 della Legge n. 133/2008 e ss.mm.ii";

h) delibera di G.C. n° 38 del 5/02/2014, successivamente integrata con atto G.C. n° 142 del 26/06/2014 "Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016";


i) delibera di G.C. n° 165 adottata in data odierna: "Determinazione della misura percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale finanziati da tariffe o contribuzioni – Anno 2014";

l) delibera di G.C. n° 163 adottata in data odierna: "Destinazione dei proventi derivanti da violazioni al Codice della Strada – art. 208 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. – Anno 2014";

m) delibera di G.C. n° 162 dell'8/07/2014: "Adozione delle modifiche da apportare al Programma Triennale OO.PP. 2014/2016 ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006";

n) delibera n° 157 dell'8/07/2014: "Proposta al Consiglio Comunale approvazione Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)";

o) delibera n° 158 dell'8/07/2014: "Proposta al Consiglio Comunale determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2014";



b) delibera n° 159 dell'8/07/2014: "Tributo sui servizi indivisibili (TASI): proposta al Consiglio Comunale approvazione delle aliquote per l'anno 2014";

q) delibera n° 160 dell'8/07/2014: "Proposta al Consiglio Comunale approvazione Piano Finanziario e tariffe della componente TARI (Tributo Servizi Rifiuti) anno 2014";

r) delibera n° 161 dell'8/07/2014: "Approvazione regolamento per la determinazione dell'aliquota addizionale comunale all'Irpef anno 2014";

3) di allegare, altresì, al Bilancio di Previsione 2014 i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. adottata nella seduta odierna relativa all'individuazione degli immobili di proprietà comunale da dismettere per la redazione del piano delle alienazioni ex art. 58 Legge n. 133/2008;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n..... adottata nella seduta odierna relativa alla terminazione del prezzo di cessione delle aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie anno 2014";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n..... adottata nella seduta odierna relativa all'approvazione del Programma dei Lavori Pubblici del Triennio 2014/2016, già adottato con precedente atto deliberativo G.C. n° 282 del 9/10/2013, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e modificato con deliberazioni G.C. n° 57 del 26/02/2014 e n° 162 dell'8/07/2014;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n..... adottata nella seduta odierna relativa all' approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n..... adottata nella seduta odierna relativa alla determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" anno 2014";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n..... adottata nella seduta odierna relativa all'approvazione delle aliquote per l'anno 2014 del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n..... adottata nella seduta odierna relativa all'approvazione del Piano Finanziario e tariffe della componente TARI (Tributo Servizi Rifiuti) anno 2014";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. adottata nella seduta odierna relativa all'approvazione del sistema di aliquote differenziate per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF anno 2014;

4) di dare atto che con deliberazione di G.C. n. 139 del 18/06/2014 si è determinata l'indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 54, lett. a) L. n. 266/2005, nonché le indennità di funzione del Presidente del Consiglio e gettoni di presenza per i consiglieri comunali, con determina dirigenziale n° 1/816 del 2/07/2014;

5) di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta del Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016, che in corpo separato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6) di prendere, altresì, atto che i Rendiconti degli esercizi finanziari 2012 e 2013 di questo Comune sono stati approvati con precedenti atti consiliari n° 10 del 29/04/2013 e n° 22 del 28/04/2014;



7) di precisare che il Comune di Osimo non si trova in alcuna delle condizioni di cui all'art. 244 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e che pertanto non sussistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto e che in base alla tabella allegata, approvata con D.M. del 18.2.2013, relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui all'art. 172, comma 1, lettera f) del suddetto T.U., non sussistono condizioni di deficitarietà strutturale come da certificazione redatta in sede di Rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, copia della quale, in corpo separato, forma parte integrante e sostanziale della presente;

8) di trasmettere alla Regione Marche, ai sensi della L.R. 46/92, art. 15, copia della Relazione Previsionale e Programmatica, per la eventuale formulazione di osservazioni in relazione agli obiettivi programmatici di sviluppo risultanti dal Programma Regionale di Sviluppo;

9) di prendere atto che il prescritto Certificato al Bilancio di Previsione 2014 verrà compilato successivamente all'approvazione consiliare del Bilancio di Previsione 2014, quando gli stanziamenti previsionali possono considerarsi giuridicamente definitivi, sull'apposito Modello Ministeriale e quindi inviata agli Organi Statali competenti da parte del Dipartimento delle Finanze.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva votazione


DELIBERA

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.

Panni contabile faravoli
[Signature]



Panni contabile faravoli
[Signature]



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. (P_0000000000002036)

OGGETTO:

**NOMINA NUOVO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI IN SOSTITUZIONE DEL MEMBRO DIMISSIONARIO RAG.
ATTILIO PECORA.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 16 comma 25 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 stabilisce che "*A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.*";

- il decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23 - Regolamento adottato in attuazione del citato articolo 16, comma 25, reca "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2012, n. 67;

VISTO il Decreto 23.12.2013 del M. Interno che aggiorna l'elenco dei revisori degli enti locali delle regioni a statuto ordinario con efficacia dal 1.1.2014;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18/07/2012 con la quale è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2012-2015 nelle persone dei signori:

Dott.ssa Paola Sciulli Presidente
Dott.ssa Ballorini Ilaria Componente
Rag. Pecora Attilio Componente;

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal componente del Collegio di Revisione del Comune di Osimo Rag. Pecora Attilio, acquisite al protocollo n. 21165 in data 9 Luglio 2014, delle quali l'Amministrazione Comunale ha provveduto a dare comunicazione alla Prefettura di Ancona – Ufficio Territoriale del Governo in data 9 Luglio 2014 con nota prot. n. 21206;

VISTA la nota della Prefettura di Ancona – Ufficio Territoriale del Governo del 23 Luglio 2014, prot.n. 20/S.C.G.F., di trasmissione all'Amministrazione di copia del verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi dei candidati aventi i requisiti per la nomina di revisore dei conti,



acquisita al protocollo generale n. 22836 del 23 Luglio 2014, avvenuta in seduta pubblica il giorno 23 Luglio 2014, con procedura tramite sistema informatico, come previsto dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23;

PRESO ATTO che sono risultati estratti:

- | | |
|----------------------|---|
| 1- MILLETTI PIERLUCA | Primo Revisore Estratto designato per la nomina |
| 2- FERRIGNO FABIO | Secondo Revisore Estratto designato per la nomina |
| 3- DE JULIS FABRIZIO | Terzo Revisore Estratto designato per la nomina |

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 5 comma 3 del Decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 stabilisce che *"Per ciascun componente dell'organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali e' designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare"*;

- con lettera del 21 Luglio 2014 prot. gen. n. 22921 l'Amministrazione ha comunicato al Dr. MILLETTI PIERLUCA- Primo Revisore Estratto - l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura, invitandolo a presentare la dichiarazione di accettazione e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 235, 236 e 238 del TUEL e da leggi e regolamenti vigenti;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 5 del sopra citato Decreto del Ministro dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, che stabilisce che con delibera il consiglio dell'ente, provvede a *nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo*;

PRESO ATTO, che è pervenuta la nota protocollo n. 22991 del 24 Luglio 2014 con la quale il dr. MILLETTI PIERLUCA ha comunicato di accettare la designazione e ha autocertificato l'assenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità a norma di legge e di statuto;

RICHIAMATO l'art. 235 del TUEL 267/2000 *"Durata dell'incarico e cause di cessazione"* che prevede *"ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio"*;

TENUTO CONTO del D.M. del 20-05-2005 relativo al compenso annuo lordo spettante ai componenti degli Organi di Revisione e delle disposizioni di cui all'art. 6 c. 3 del D.L. 78 del 31 maggio 2010 convertito in Legge 122 del 30 luglio 2010;

CONSIDERATO CHE con atto deliberativo di Consiglio Comunale del 18 Luglio 2012 n. 50 è stato riconosciuto ai componenti il collegio dei revisori in carica il compenso annuo, come di seguito riportato:



""Componente	€	6.197,48
- riduzione 10% (art.6, c.3 D.L. n.7/2010 convertito in L.n.122/2010)	€	619,74
	€	<u>5.577,74</u>
CNPADC 4%	€	223,10
	€	<u>5.800,84</u>
+ I.V.A. 21% (ora 22%)	€	1.218,17
TOTALE	€	<u>7.019,01""</u>

ACCERTATO che sussistono le condizioni normative per confermarne l'importo;

VISTI:

- l'art. 234 "Organo di revisione economico-finanziario" del TUEL D. Lgs. 18-8-2000 n. 267;
- l'art. 235 "Durata dell'incarico e cause di cassazione" del TUEL D. Lgs. 18-8-2000 n. 267;
- l'art. 236 "Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori" del TUEL D. Lgs. 18-8-2000 n. 267;
- l'art. 238 "Limiti all'affidamento di incarichi" del TUEL D. Lgs. 18-8-2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità art.88 e ss.gg.;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente Dipartimento Affari Generali dott.ssa Lucia Magi;

VISTO il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile Settore Finanze Rag. Ivana Battistoni;

Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento....

Con la seguente votazione:

Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuiti

DELIBERA

per le motivazioni in premessa esposte:



- di prendere atto dell'esito del verbale del procedimento di estrazione a sorte dei nominativi dei candidati aventi i requisiti per la nomina di revisore dei conti, acquisita al protocollo generale n. 22836 del 23 Luglio 2014, avvenuta in seduta pubblica il giorno 23 Luglio 2014, con procedura tramite sistema informatico, presso la Prefettura di Ancona, come previsto dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23;
- di nominare il dr. Milletti Pierluca quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Osimo, in sostituzione del dimissionario Rag. Attilio Pecora, per lo scorcio del triennio 2012-2015, prendendo atto che lo stesso ha autocertificato l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 236, 238 del Tuel n. 267/2000;
- di dare atto, pertanto, che la composizione del Collegio dei Revisori a seguito della surrogazione del componente dimissionario risulta essere la seguente:


Dott.ssa Sciulli Paola Presidente
 Dott.ssa Ballorini Ilaria Componente
 Dott. Milletti Pierluca Componente;

- di confermare al nuovo componente il compenso in essere calcolato secondo i criteri del D.M. 20-05-2005, ridotto come da D.L. 78/2010 come di seguito riportato:

Componente		€	6.197,48
- riduzione 10% (art.6, c.3 D.L. n.7/2010 convertito in L.n.122/2010)		€	619,74
		<hr/>	€ 5.577,74
CNPADC	4%	€	223,11
		<hr/>	€ 5.800,85
+ I.V.A.	22%	€	1.276,19
		<hr/>	€ 7.077,04
TOTALE		<hr/>	€ 7.077,04

Explicitando che a tale compenso va ad aggiungersi il rimborso delle spese di viaggio;

- di dare atto che la spesa derivante dalla presente deliberazione trova capienza nelle somme stanziare all'intervento n. 1010103 del Bilancio Pluriennale 2013/2015 (Cap.139);
- di dare atto che le competenze al Revisore dei Conti saranno liquidate in ragione del periodo di effettiva durata dell'incarico;



- di comunicare il nominativo del nuovo componente l'organo di revisione, entro 20 giorni dalla avvenuta esecutività del presente provvedimento di nomina, al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 234, comma 4) del Tuel n. 267/2000;
- di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Ancona al fine dell'aggiornamento della banca dati dei revisori dei conti del Ministero dell'Interno ed alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo di Ancona;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere alla ricostituzione dell'Organo di Revisione contabile nella sua composizione di cui all'art. 234 del Tuel 267/2000 al fine di garantire il regolare funzionamento dell'ente.

--- * * * ---

sb

**PARERE CONTABILE
FAVOREVOLE**
[Handwritten signature]

Parere tecnico Comunale
[Handwritten signature]